



**DECRETO DI ATTRIBUZIONE -PROROGA-DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RELATIVA AL
SETTORE n° 3 Sviluppo Economico - Programmazione e Contabilità
Economico/Finanziaria – Gestione del Patrimonio Comunale
DECRETO N. 5 DEL 01.07.2025**

I L S I N D A C O

Premesso che

- ✓ gli artt. 16 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di Elevata Qualificazione con decorrenza di efficacia dal 01/04/2023;
- ✓ l'art. 17 del medesimo CCNL disciplina il trattamento economico accessorio del personale di Elevata Qualificazione, costituito da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

Dato atto che:

- ✓ ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto D.Lgs. n°267/2000 “ *Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*”;
- ✓ l'art. 107, commi 2 e 3 del D Lgs. n° 267/2000 e smi disciplina le “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- ✓ ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo D.Lgs. n° 267/2000 “*nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*”;

Considerato che negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2019/2021-Comparto Funzioni Locali;

Visto l'attuale assetto organizzativo dell'Ente, come da ultimo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 14/11/2024 integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28.11.2024 e di seguito riportato:

DENOMINAZIONE DEL SETTORE
n°1 Settore Amministrativo/Tributi/Polizia Locale
n°2 Settore Tecnico Urbanistica e Sviluppo del Territorio
n°3 Settore Finanziario
n°4 Settore Socio-Culturale

Ravvisata la necessità di affidare la responsabilità delle Aree organizzative del Comune di Rogliano, al relativo Responsabile. Ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Assegnando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, , commi 2 e 3 del medesimo T.U.;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 27.06.2025, è stato prorogato l'utilizzo del dott. Manlio Nardi dipendente del Comune di Rose, a svolgere servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e dell'art. 14 del c.c.n.l. 22 gennaio 2004, presso il comune di Rogliano fino al 27/08/2025. Nel medesimo atto è stato stabilito tramite accordo:

- l'utilizzo temporaneo del medesimo dipendente, ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, per n° 6 ore settimanali,;
- l'utilizzo del medesimo lavoratore al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n°311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali.

Riscontrato che il dott. Nardi Malio Funzionario EQ (ex cat. D), già titolare di P.O. presso il comune di appartenenza, è in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza necessari e richiesti per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi di mandato assegnati al settore 3 – (Sviluppo Economico - Programmazione e Contabilità Economico/Finanziaria – Gestione del Patrimonio Comunale);

Visto l'art. 23, comma 7, del CCNL 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, che testualmente recita *“Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servizi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”*.

Ritenuto, per quanto espresso in epigrafe, di conferire al dott. Nardi Manlio l'incarico di Elevata Qualificazione, comportante la responsabilità amministrativa, di direzione e di risultato del Settore 3 - Sviluppo Economico - Programmazione e Contabilità Economico/Finanziaria – Gestione del Patrimonio Comunale, comportante un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, per 18 ore settimanali, assegnando allo stesso tutti i compiti, poteri e responsabilità di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., così come previsto dal citato art. 23, comma 7, del CCNL 16/11/2022.

Richiamato il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente e delle PO, (ora EQ) approvato con deliberazione di G.C. n° 68 del 14/11/2024 aggiornata con delibera 84 del 28.11.2024. nel quale, tra l'altro, è stata definita la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, nonché la definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi;

Richiamati i diversi orientamenti Applicativi Aran e in particolare i Ral 1676, 1669 e 1928, nei quali viene precisato e ribadito che l'Ente deve procedere al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all'incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro svolto e che diversamente (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno, sia se svolto a tempo parziale;



Visto l'art. 17 rubricato "*Retribuzione di posizione e Retribuzione di risultato*", del CCNL 2019/2021- Comparto Funzioni Locali, ed in particolare i commi 1, 2, 4:

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Vista la deliberazione di G.C. n° 8 del 03/05/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-**PIAO provvisorio 2025/2027**, redatto in forma semplificata (per gli Enti con meno di 50 dipendenti), ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del DM. 30 giugno 2022, n.132, costituito dalle seguenti Sezioni:

- Sezione 1 – Scheda Anagrafica e analisi del contesto esterno e interno;
- Sezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, che assorbe il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2025/2027;
- **Sezione 3** – Organizzazione e capitale umano, che assorbe il Piano delle azioni positive (PAP) 2024/2026 (Sottosezione 3.1.1) ed il **Piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027 (Sottosezione 3.3)**;

Visti:

- l'art. 109, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. n°267/2000, ai sensi del quale "*Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione*";
- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs., n°267/2000;
- lo statuto del Comune;
- l'art. 107 del D.Lgs., n°267/2000;
- il D.Lgs. n°165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n°387/1998
- il D. Lgs. n°410/1998;
- i vigenti C.C.N.L. del personale degli Enti locali;
- i vigenti regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di controllo in terno degli atti,

Rilevato che, pertanto, il presente decreto attribuisce le responsabilità sulla base della sopra rassegnata normativa.

Per tutti i motivi sopra esposti,



DECRETA

- 1) Di prorogare al Dott. Nardi Manlio - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - un incarico di Elevata Qualificazione, ex art. 16, comma 2, let. a), del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Locali fino al 27.08.2025, comportante la responsabilità amministrativa, di direzione e di risultato del Settore 3- Sviluppo Economico - Programmazione e Contabilità Economico/Finanziaria - Gestione del Patrimonio Comunale, con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, assegnando allo stesso tutti i compiti, poteri e responsabilità di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- 2) Di confermare i compensi assegnati con precedente decreto;
- 3) Di dare atto che il Settore 1, come delibera di Giunta Comunale nr. 70 riformata con la nr. 83 del 28.11.2024, ricomprende i seguenti servizi:
 - Sviluppo Economico;
 - Programmazione e contabilità Economico-Finanziaria;
 - Gestione del Patrimonio Comunalee che le singole e dettagliate funzioni in capo al settore restano quelle definite nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche e integrazioni.
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico del Comune per la durata di 15 consecutivi;
- 5) Di inviare copia del presente atto al Segretario Comunale, al funzionario interessato ed al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenziali adempimenti relativi alla gestione economica del personale;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente/personale/posizioni organizzative*", per assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n° 33/2013.

Rogliano, 01.07.2025

 Il Sindaco
Giovanni Altomare